

Indicazioni relative alla legge sul lavoro

III. Durata del lavoro e del riposo
1. Durata del riposo
Art. 15 Pause

LL

Art. 15

Articolo 15

Pause

¹ Il lavoro giornaliero dev'essere interrotto con pause di almeno:

- a. un quarto d'ora, se dura più di cinque ore e mezzo;
- b. mezz'ora, se dura più di sette ore;
- c. un'ora, se dura più di nove ore.

² Le pause contano come lavoro, quando al lavoratore non è consentito di lasciare il posto di lavoro.

Premessa

Lo scopo delle pause, di riposarsi e rifocillarsi, è adempiuto soltanto se queste vengono accordate in modo da dividere a metà il tempo di lavoro. Le «pause» alla fine o all'inizio del lavoro non sono vere e proprie pause e non sono considerate accordate (v. commento dell'art. 18 OLL 1). Le pause indicate rappresentano valori minimi; una pausa più lunga può essere convenuta in qualsiasi momento.

Capoverso 1

Lettera a:

Se il lavoro dura fino a cinque ore e mezzo il datore di lavoro non è tenuto ad accordare una pausa al lavoratore. Oltre le cinque ore e mezzo e fino a sette ore, deve essere accordata una pausa di almeno un quarto d'ora. A dipendenza del tempo che intercorre tra l'inizio e la fine del lavoro (tempo di presenza) possono risultare pause minime di durata diversa (inferiore) dal quarto d'ora.

Esempio:

Inizio del lavoro: 06.00; fine del lavoro: 11.40; tempo di presenza: 5 ore e 40 minuti. La pausa minima che deve essere accordata è di soli dieci minuti, poiché il tempo di lavoro effettivo senza la pausa non raggiunge le cinque ore e mezzo.

Lettera b:

Oltre le sette ore e fino a nove ore il lavoratore ha diritto a una pausa minima di mezz'ora. Come indicato alla lettera a, anche in questo caso possono risultare pause minime di durata inferiore.

Esempio:

Inizio del lavoro: 06.00; fine del lavoro: 13.20; tempo di presenza: 7 ore e 20 minuti. La pausa minima che deve essere accordata è di soli venti minuti, poiché il tempo di lavoro effettivo senza la pausa non supera le 7 ore.

Lettera c:

Se il lavoro giornaliero supera le 9 ore, deve essere accordata una pausa minima di un'ora. Nei sistemi con orari di lavoro fissi questa pausa può essere pianificata senza problemi. Nei sistemi con orari di lavoro flessibili il brusco passaggio da mezz'ora a un'ora di pausa quando si superano le 9 ore di lavoro giornaliero comporta delle difficoltà. In tali sistemi la durata minima delle pause è calcolata in base alla media della durata del lavoro giornaliero convenuta (v. art. 18 OLL 1).

Poiché durante il lavoro diurno e il lavoro notturno (dalle 06.00 alle 23.00, v. art. 10 LL) è possibile lavorare in uno spazio di tempo di 14 ore, dopo la pausa obbligatoria di un'ora rimangono periodi di lavoro di una durata superiore a cinque ore e mezzo. Per tale motivo devono essere accordate pause minime supplementari (v. art. 18 OLL 1).

Art. 15

LL

Indicazioni relative alla legge sul lavoro

III. Durata del lavoro e del riposo

1. Durata del riposo

Art. 15 Pause

Capoverso 2

Nella maggior parte dei casi il lavoratore può disporre liberamente del tempo di pausa, e quindi lasciare il posto di lavoro. In determinate parti di aziende o in determinate aziende, tuttavia, ciò non

è possibile poiché si deve poter intervenire in qualsiasi momento nei processi di lavoro (ad es. prontezza nella riparazione di eventuali guasti). Se i lavoratori possono riposarsi e rifocillarsi in condizioni igieniche idonee, la pausa al posto di lavoro è considerata accordata, ma conta come lavoro.